

PROFESSIONISTI

Finanziamento alle imprese e ruolo del professionista

di Luca Dal Prato

Nel

precedente intervento (“Modalità di finanziamento delle imprese e ruolo del professionista”) abbiamo affrontato il tema della**concessione** di**finanziamenti** con riguardo alle**indagini** svolte dagli**istituto di credito** e alle**nozioni utili** al**professionista** che vuole**affiancare** efficacemente i propri**clienti** nell'apertura di un**fido bancario**, inteso come l'importo massimo di credito che una banca si impegna ad erogare, nelle varie forme tecniche, dopo aver accertato le condizioni patrimoniali, finanziarie, reddituali e personali del cliente che ne ha fatto richiesta.

Tuttavia, per sostenere l'equilibrio finanziario, il cliente potrebbe trovarsi non tanto nella condizione di reperire velocemente nuova finanza, quanto di

gestire il**rischio** di determinate attività. In questo caso, il professionista può affiancare il cliente nell'ottenimento di un'**apertura di credito** (art. 1842 c.c.) ossia l'obbligo, assunto dalla banca, di mettere a disposizione del cliente una**determinata****somma** di denaro a tempo determinato o indeterminato,**o avallare** una sua**obbligazione**, accettando determinati impegni o prestando precise garanzie.

L'apertura di credito può essere di diversi tipi come, ad esempio, “

semplice”, “**di firma**” o “**di****conto corrente**”.

Nel caso di

apertura di

credito

semplice, il cliente può utilizzare il credito in una volta, o più volte con successivi prelievi parziali.

Non può, tuttavia,
ripristinare la
disponibilità con
versamenti
successivi che permettano il riutilizzo dell'apertura di credito.

Con l'
apertura di
credito di
firma, il cliente
evita un
esborso immediato
in quanto la
banca, attraverso la propria firma,
mette a disposizione del cliente una
garanzia (i.e. una cauzione) che, tecnicamente, può assumere la forma dell'accettazione, dell'avallo e della fideiussione. Nel caso di
fideiussione, ad esempio, la buona riuscita dell'operazione è certificata da una
lettera di
garanzia accordata dalla banca e il cliente non immobilizza liquidità.

Con l'
apertura di
credito in
conto corrente si è invece in presenza di un contratto consensuale con il quale la banca si impegna a
rendere disponibile al cliente
una certa quantità di denaro (c.d. fido), per un tempo determinato o indeterminato. In questo caso, l'accreditato può utilizzare in
più
volte il credito, e con successivi versamenti ripristinarne la disponibilità, senza tuttavia giungere al limite massimo del fido accordato. Questa formula risulta utile per
finanziare il
capitale circolante.

L'apertura di credito si distingue dal c.d. "credito per elasticità di cassa" (detto anche scoperto di cortesia, da non confondere con l'elasticità nell'utilizzazione del credito, elemento peculiare dell'apertura di credito in conto corrente) che ricorre quando la banca, senza un preventivo accordo, anticipa al cliente le somme necessarie per sopperire a certe esigenze del momento, di carattere eccezionale, comunque, saltuario.

Nell'apertura di credito, le **competenze** degli istituti sono composte dalle **spese** di conto e dall'**interesse**, il cui tasso debitorio è generalmente più alto e variabile a seconda del cliente. In merito è possibile distinguere tra **prime rate** - tasso di "privilegio" concesso ad aziende solide - e **top rate**, tasso massimo concedibile ad aziende ad alto rischio.

Le aperture di credito possono poi essere concesse **in bianco**, quando **non** sono accompagnate da **garanzie** collaterali offerte al cliente affidato, **ovvero** **garantite**, in caso contrario. Le garanzie possono essere **reali** e quindi rivestire le forme del pegno o dell'ipoteca, prestate dall'affidato o da terzi, oppure **personalì** (i.e. lettere di fideiussione, firme di avallo apposte da terzi ritenuti solvibili o lettere di patronage rilasciate, ad esempio, dalla società capogruppo).

Nel caso in cui la garanzia si basi sull'andamento economico, patrimoniale o finanziario dell'affidato, la concessione di credito può essere **assistita** dall'emissione di una **cambiale** **pagherò** **in bianco** (contenente solo la data di emissione e la firma dell'emittente) a favore della banca concedente, aumentata di una determinata percentuale a copertura di interessi e altri oneri. In caso di inadempimento del debitore, la banca detiene un titolo per eseguire una veloce procedura esecutiva.